



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

**Trieste 22 marzo 2016**

# **La nuova disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali**

***Eugenio Onori – Presidente dell'Albo Nazionale Gestori  
Ambientali***

# La nuova disciplina regolamentare dell'Albo

Il DM 3 giugno 2014, n. 120 è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23.08.2014 ed è in vigore dal 7.9.2014.

Il precedente decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 é abrogato dal 7.9.2014.

# Passaggio alla nuova disciplina

Restano valide e efficaci:

- le iscrizioni (comprese le iscrizioni nelle cat. 2 e 3 in essere al 25.12.2010) effettuate fino al 07.09.2014, nonché le garanzie finanziarie già prestate,
- le domande di iscrizione presentate fino al 07.09.2014,
- le disposizioni adottate dal Comitato nazionale (fino all'emanazione delle nuove disposizioni di competenza)
- i DM 5.2.2004 e 5.7.2005 sulle garanzie finanziarie per le cat. 9 e 10 (fino all'entrata in vigore di altro DM).

Le iscrizioni già effettuate rimangono valide fino a scadenza.

# Principali disposizioni normative di riferimento

Articolo 212, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 mod. da D.lgs. n. 205/10

~~DM 28 aprile 1998, n. 406 – regolamento dell'Albo~~

**DM 3 giugno 2014, n. 120 – regolamento dell'Albo**

DM 8 ottobre 1996 e succ. mod. - garanzie finanziarie per raccolta/trasporto di rifiuti (cat. 1, 4 e 5);

DM 5 febbraio 2004 – garanzie finanziarie per bonifica di beni e siti contenenti amianto (cat. 10);

DM 5 luglio 2005 – garanzie finanziarie per la bonifica di siti (cat. 9).

DM 8 marzo 2010 n. 65 - gestione semplificata dei RAEE

DM 20 giugno 2011 – garanzie finanziarie per l'intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (cat. 8)

Circolari e deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo

# Categorie di iscrizione all'Albo

Categoria	Attività
1	raccolta e trasporto di rifiuti urbani
2bis	- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché - produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o l al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06
3bis	distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65
4	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5	raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

# Categorie di iscrizione all'Albo

Categoria	Attività
6	imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/06
7	operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
8	intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
9	bonifica di siti
10	bonifica di beni contenenti amianto

# Classi di iscrizione per la cat. 1

Classi	Popolazione complessivamente servita
A	superiore o uguale a 500.000 abitanti
B	inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D	inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F	inferiore a 5.000 abitanti

# Classi di iscrizione per le catt. dalla 4 alla 8

Classi	Tonnellate annue di rifiuti gestiti
A	superiore o uguale a 200.000 t
B	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
C	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
D	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
E	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
F	inferiore a 3.000 t



# Classi di iscrizione per le catt. 9 e 10

Classi	
A	oltre a euro 9.000.000,00
B	fino a euro 9.000.000,00
C	fino a euro 2.500.000,00
D	fino a euro 1.000.000,00
E	fino a euro 200.000,00

# Rapporti tra categorie

Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7 del decreto legislativo 152/06, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, **le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti** per le quali l'impresa è iscritta.

**Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione:**

**delibera n.2 del 16 settembre 2015, integrata con delibera n.3 del 15 ottobre 2015**

# Rapporti tra categorie

Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

# Classi di iscrizione

Il Comitato nazionale può,

- con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili;
- individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione normandole in sottocategorie.
- Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

# Requisiti per l'iscrizione

Per iscriversi all'Albo è necessario possedere requisiti

- a) soggettivi
- b) di idoneità tecnica
- c) di capacità finanziaria

# Requisiti soggettivi

Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

- a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- b) nella persona del legale rappresentante.

# Requisiti soggettivi

- a) cittadinanza;
- b) iscrizione al registro delle imprese o al REA
- c) NON a in stato di interdizione o inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

# Requisiti soggettivi

d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

- 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.



# Requisiti soggettivi

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 c.p. oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.

# Requisiti soggettivi

- e) in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- f) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste normativa antimafia;
- g) non trovarsi, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o soggetti ad una procedura concorsuale;
- h) in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
- i) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste.

# Requisiti per l'iscrizione

I requisiti soggettivi di cui alle lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione dell'Albo attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.

# Requisiti di idoneità tecnica

I requisiti di idoneità tecnica consistono:

- a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria,
- c) in un'adeguata dotazione di personale;
- d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

# Requisiti di capacità finanziaria

La capacità finanziaria é dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali

- il volume di affari,
- la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A.,
- il patrimonio, i bilanci, o
- da idonei affidamenti bancari.

# Responsabile tecnico

## ***Compiti e responsabilità:***

Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti menzionati.

Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

Incarico di responsabile tecnico anche a un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa

# Responsabile tecnico

I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

- a) idonei titoli di studio;
- b) esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione;
- c) Idoneità (formazione) tramite verifiche iniziali e periodiche.

# Idoneità del responsabile tecnico

## *La formazione*

- verifica iniziale della preparazione del soggetto e,
- con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche suddette.



# Idoneità del responsabile tecnico

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

# **Novità sulle procedure amministrative**

Entro il 07.09.2017 è prevista per imprese e sezioni dell'Albo la trasmissione telematica obbligatoria delle istanze di iscrizioni e variazioni dell'iscrizione, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.

# Termini procedimento iscrizione ordinaria

**60 giorni** dalla ricezione della  
domanda per deliberarne  
accoglimento

**90 giorni** per presentazione  
della garanzia finanziaria

Il termine può essere interrotto  
max. una volta se necessario  
acquisire ulteriori  
elementi/documentazione.  
**30 giorni** per inviare  
documentazione richiesta

**30 giorni** per delibera su  
garanzia finanziaria

## Tempo medio di evasione delle istanze per categoria d'iscrizione (in giorni)

Tipologia iscrizione	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Categorie dalla 1 alla 5</b>	61	65	67	63	49	55	55	50	31
<b>Categorie 8, 9, 10</b>	91	85	80	85	75	138	85	89	45
C.P. e RAEE	35	37	44	29	48	34	25	38	30
<b>Transfrontalieri</b>	-	-	-	-	6	16	14	12	10

*Nota : dal 2013 i tempi di evasione della pratica sono prolungati per l'attesa della certificazione antimafia, non rilevata in questa statistica*

# Novità inerenti la documentazione

L' idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti è dimostrata

non più tramite attestazione a mezzo di perizia giurata redatta da un ingegnere, chimico, medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale

bensì tramite

attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

**(Deliberazione 9 settembre 2014).**

# Novità inerenti la documentazione

- copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;  
**Circ n. 995 del 9 settembre 2013 e circ . 30 aprile 2015. disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo.**
- documentazione attestante l'iscrizione al REN, oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa

# Novità sul procedimento di iscrizione semplificata

Iscrizione tramite comunicazione per

- a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o l al giorno;
- c) imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65.

# Novità sul procedimento iscrizione semplificata

Le sezioni regionali e provinciali **entro trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione deliberano l'iscrizione.

Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.

Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



# Rinnovo dell'iscrizione

- Rinnovo tramite autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

delibere 3 e 4 del 3 settembre 2014

- La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere **presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione** e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.
- 45 prima della scadenza presentazione della fideiussione, ove prevista.

**Delibera 22 aprile 2015. Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo.**

# Novità per le variazioni dell'iscrizione

Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La Sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione.

Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.

Delibera n. 5 del 3 settembre 2014  
(validità atto notorio 60 gg)

# Variazioni anagrafiche

Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al REA relative a

- variazioni della ragione sociale,
- sede legale, degli organi sociali,
- trasformazioni societarie e
- cancellazioni

si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal REA alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.

# Variazioni della sede legale

In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita.

Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.

# Variazioni dell'iscrizione

Le imprese che effettuano le variazioni indicate continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

# Ricorsi al Comitato nazionale

Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento oggetto di ricorso.

Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

# Sospensione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo é sospesa dalle Sezioni dell'Albo quando si verifici e sia addebitabile all'impresa o ente:

- l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
  - l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della variazione dell'iscrizione;
  - il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
- 
- mancato versamento del diritto d'iscrizione entro i termini previsti

# Sospensione dall'Albo

La durata della **sospensione non potrà superare i 120 giorni complessivi**, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.

Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno 90 giorni.



# Sospensione dall'Albo

Con il provvedimento di sospensione la Sezione può stabilire il **termine** entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve **conformarsi alla normativa vigente**.

Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità.

# Cancellazione

Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni qualora:

- l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
- vengano a mancare uno o più requisiti previsti;
- vengano cancellate dal registro delle imprese;
- siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione;
- si verificano carenze, anche sopravvenute, nella documentazione per l'iscrizione;
- permangano per più di dodici mesi la sospensione per mancato pagamento del diritto annuale

# Cancellazione

Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

Nel caso di richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, la cancellazione decorre dalla data della presentazione della relativa domanda.

# Procedimenti disciplinari

1. Contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale é assegnato un termine di 30 giorni per presentare eventuali deduzioni.
2. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente, alla camera di commercio.

Si provvede d'ufficio nei casi di:

- Mancato versamento del diritto d'iscrizione
- Cancellazione dal Registro Imprese